

Istruzioni insufficienti. E Assosoftware rilancia sui punti dubbi

# Lo spesometro in crisi

## Acquisti dall'estero, collocazione al buio

DI ANDREA SUPERTI

**S**pesometro in crisi per gli acquisti da non residenti. Queste operazioni hanno una doppia valenza per il cessionario o committente nazionale, da un lato debitore dell'Iva che deve applicare con l'autofattura o integrando la fattura del fornitore straniero, ma dall'altro destinatario di un acquisto. Dovrebbero quindi essere rappresentate sia fra le operazioni attive sia fra quelle passive. Le istruzioni di compilazione, però, non permettono di capire esattamente come debba essere compilato il modello polivalente e sono indispensabili ulteriori chiarimenti.

**Il quadro FE.** Nel quadro FE, relativo alla comunicazione in modalità analitica delle fatture emesse, figura la casella «Autofattura», che secondo le istruzioni «va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell'articolo 17, secondo comma, del dpr n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia

nominato un rappresentante fiscale». Qui si annida un'imprecisione: dopo la riforma del 2010, il soggetto passivo nazionale che acquista beni o servizi da un soggetto non residente è sempre tenuto a emettere l'autofattura (oppure a integrare la fattura del cedente o prestatore, se questi è un soggetto Ue), e non solo nel caso in cui il fornitore non possieda stabile organizzazione, identificazione diretta o rappresentante fiscale in Italia. Passando alla rappresentazione di questa operazione nel quadro FE, si dovrebbe ritenere che si debba indicare, quale numero di partita Iva del cliente, lo stesso numero di partita Iva del cessionario o committente dichiarante, anche se questa precisazione viene fornita dalle istruzioni solo nel periodo successivo, relativo alle autofatture per autoconsumo di beni. Si dovrebbe inoltre ritenere che allo stesso modo occorra indicare i dati nel caso in cui il soggetto passivo nazionale non abbia emesso autofattura, ma integrato la fattura del fornitore estero. Infine, si rileva che la casella «Autofattura» non è presente nel quadro FA, relativo alla

comunicazione in modalità aggregata delle fatture emesse. Dovrebbe dedursene che tale modalità non è ammessa per le autofatture in parola, anche se nulla è detto nelle istruzioni.

**Quadro FR.** In questo quadro devono essere comunicate le fatture ricevute. Anche qui c'è la casella «Autofattura», che deve essere selezionata «in caso di autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del dpr n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente». Il primo dubbio riguarda la «mancanza» di tali elementi identificativi, presupposto per la segnalazione della condizione «autofattura». Non si comprende difatti a quali dati si faccia riferimento (per esempio, il possesso del numero di partita Iva del soggetto estero?) e, di conseguenza, come ci si debba comportare nel caso in cui questi dati siano invece conosciuti. Non si dimentichi, come detto, che l'autofattura va fatta anche se il soggetto estero ha una partita Iva in Italia. Il secondo dubbio riguarda poi le norme cita-

te: perché solo le fattispecie dell'art. 7-bis (cessioni di beni) e dell'art. 7-ter (prestazioni di servizi in genere)? E se si trattasse, per ipotesi, di autofatture per acquisti di servizi su immobili, rientranti nell'art. 7-quater?

**Quadro SE.** Nelle istruzioni è scritto che il quadro SE, intestato «acquisti da non residenti - acquisti da operatori residenti nella repubblica di San Marino», «accoglie la comunicazione delle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli artt. da 7-bis a 7-septies del dpr 633/1972, per le quali, all'atto della registrazione della fattura, devono risultare i dati del prestatore». Anche qui, i dubbi sono più di uno. Perché si parla solo di acquisti di servizi? Perché si richiama l'art. 7-bis, che riguarda solo le cessioni di beni? Perché si richiamano gli articoli 7-sexies e 7-septies, che riguardano le prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori? E infine: perché solo gli acquisti da fornitori extracomunitari? Quesiti che, in parte, sono stati rilanciati ieri in un comunicato di Assosoftware.

© Riproduzione riservata

## COMUNICAZIONI

### Anagrafe rapporti, più tempo

DI ANDREA BONGI

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei rapporti bancari: primo invio con tolleranza ampia. Non saranno infatti sanzionate le eventuali inesattezze o mancanze compiute dai soggetti obbligati (banche, società finanziarie, fiduciari, intermediari finanziari ecc.) qualora le stesse siano corrette tramite una seconda comunicazione inviata entro il mese successivo.

La promessa di un periodo di tolleranza a disposizione degli intermediari chiamati al primo invio della comunicazione dei saldi dei rapporti correnti intrattenuti con la clientela nell'anno 2011 è stata manifestata dai funzionari dell'Agenzia delle entrate durante un incontro tenutosi nella giornata di ieri ed organizzato da Assofiduciaria. Nello spirito di collaborazione fra il fisco e i contribuenti e tenuto conto della novità dell'adempimento, i funzionari hanno precisato che il primo invio, previsto per il prossimo 31 ottobre, potrà essere effettuato entro la fine del mese di novembre. In tale ipotesi, hanno precisato ancora i funzionari, tale ritardo o il nuovo invio sostitutivo del precedente errato non verrà sanzionato.

Si tratta di una precisazione che se confermata potrebbe consentire agli intermediari interessati di poter adempiere con maggiore tranquillità all'adempimento ormai in imminente scadenza.

I dati che verranno trasmessi all'anagrafe tributaria con il nuovo adempimento potranno essere utilizzati per compilare liste di contribuenti e rischio evasione e per controllare la veridicità delle dichiarazioni Isee dagli stessi presentate per beneficiare di agevolazioni e regimi di favore. Dopo il primo invio dei dati relativi al 2011 nel calendario delle trasmissioni relative al nuovo adempimento è prevista la scadenza del 31 marzo 2014 per i dati 2012 mentre per gli anni successivi l'invio telematico si attesterà al 20 aprile dell'anno seguente. Tale implementazione delle banche dati relative all'archivio dei conti correnti e dei rapporti finanziari è stato introdotto dall'articolo 11, commi 2 e 3 del dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

## Il credito Conai ha natura chirografaria

Il credito vantato da Conai nei confronti di un soggetto fallito deve essere ammesso al passivo in sede chirografaria non essendo assistito da alcun privilegio. Così ha deciso il giudice delegato decidendo sulla domanda presentata dal consorzio che aveva chiesto la collocazione con grado privilegiato (tribunale di Pisa, fall. 17/2013).

Il Consorzio nazionale imballaggi ha presentato la domanda di ammissione al passivo affermando che il proprio credito è un tributo indiretto e, quindi, al medesimo deve essere riconosciuto il privilegio speciale di cui all'articolo 2758 del codice civile. Il giudice provvedendo sulla domanda, richiamandosi alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 29/5/12, non ha riconosciuto al credito la natura di tributo indiretto con la conseguente declassazione del credito in chirografo.

Per la Corte fiorentina alla contribuzione Conai deve escludersi la natura di tributo indiretto in quanto essa è destinata: in parte a confluire nel patrimonio di un soggetto privato (Conai stesso); in parte a dotare il consorzio per i vari materiali di imballaggio. Del resto la natura privilegiata del credito deve escludersi anche alla luce della considerazione secondo cui questo concerne gli atti giuridici e fatti materiali siccome segni indiretti o mediati della capacità contributiva, viceversa appare ragionevole sostenere che il contributo per lo smaltimento degli imballaggi, parametrato alla qualità e quantità del materiale da smaltire, non è il segno indiretto di una capacità contributiva ma il segno diretto della effettiva immissione nell'ambiente dei rifiuti a prescindere da ogni possibile profilo reddituale.

Contro la tesi della natura di tributo indiretto milita la circostanza della pretesa del consorzio di assoggettare il contributo all'imposta sul valore aggiunto.

Enzo Sollini

## Di Imu verso la blindatura Delega fiscale per Natale

Decreto Imu verso la blindatura al senato. Via libera alla delega fiscale entrò la metà di novembre. Questi gli orientamenti emersi, ieri, a seguito dei lavori che si sono svolti in commissione di bilancio e finanze del senato. Per quel che riguarda il dl 102, è in programma per oggi l'inizio delle votazioni alle oltre 180 proposte di modifica pervenute entro il pomeriggio di lunedì 21 ottobre, «l'orientamento prevalente però», ha spiegato a *ItaliaOggi* il presidente delle VI commissione di palazzo Madama, Mauro Maria Marino (Pd), «è quello di non apportare alcuna modifica al testo, tanto è vero che alcuni ritocchi, come l'abolizione della norma della legge 90/2013 che prevede l'obbligatorietà dell'Attestato di prestazione energetica su cui lo stesso governo ha affermato di voler intervenire, rientreranno all'interno del veicolo della legge di stabilità, al fine di rispettare l'impegno di convertire il decreto Imu entro il 30 ottobre». Verso una conferma senza possibilità di replica, quindi, sia l'abolizione della prima rata Imu, punto cardine del decreto, sia la disposizione che prevede l'attribuzione ai prefetti del potere di graduare l'esecuzione della forza pubblica in caso di provvedimento di sfratto. Ad avere lo sguardo già rivolto verso la legge di stabilità anche il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta (Pd): «Sull'abolizione del saldo di dicembre dell'Imu manterrò gli impegni presi dal presidente Letta anche se, probabilmente sarà necessario un provvedimento ad hoc che individui le coperture necessarie. Per quanto riguarda il dl 102», ha sottolineato Baretta a termine dei lavori delle Commissioni, «dopo tre letture il quadro è chiaro, adesso dobbiamo concentrarci sulla legge di stabilità». Durante la giornata di ieri sono stati, inoltre, incardinati i lavori alla delega fiscale, approvata in senato alla fine di settembre. «Il nostro obiettivo», ha evidenziato il presidente Marino, «è quello di riuscire a licenziare la delega fiscale entro la metà di novembre, apportando le poche modifiche necessarie, consentendo così alla camera di dare il via libera definito al provvedimento entro la fine dell'anno».

Beatrice Migliorini

© Riproduzione riservata